

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesco Parisoli Presidente

dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore

dott. Stefano Rago Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1228/2020 promossa da:

X , con il patrocinio dell'avv. MAGRI FEDERICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA FARINI N. 76, PARMA;

RICORRENTE

Contro

Y , con il patrocinio degli avv.ti. CAMPAGNOLI GIUSEPPE e ZANOLI GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIALE REITER N. 8, MODENA;

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA

INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

"Voglia questo Tribunale, contrariis reiectis, revocare il provvedimento adottato in sede di udienza presidenziale dichiarando non dovuto alcun assegno di mantenimento e/o alimentare in favore della Sig.ra Y da parte del Sig. X . Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di opposizione".

Per la resistente:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis,

nel merito, in via principale:

a) Confermare la sussistenza del diritto di abitazione, in capo alla sig.ra Y, della casa coniugale sita in *** (RE) in Via *** nr. 202, come statuito in sede di separazione consensuale, alla luce delle condizioni di salute della sig.ra Y;

inoltre

b) Porre a carico del sig. X l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Y, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.440,70 (somma di euro 1.300,00 stabilita in separazione consensuale rivalutata all'oggi) oltre ad ulteriori rivalutazioni annuali su base ISTAT.

In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda sub a), porre a carico del sig. X l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Y, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 1.700,00, oltre ad ulteriori rivalutazioni annuali su base ISTAT.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Premesse

X e Y contraevano matrimonio concordatario a Milano in data 25/07/1987, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di *** (anno 1987, n. ***, Registro ***, Parte ***, Serie A).

Dal matrimonio non nascevano figli.

Con ricorso congiunto di separazione del 10/02/2010, depositato il 25/02/2010, i coniugi davano atto:

- che la moglie potesse continuare ad abitare nella casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuno;

- che la moglie non fosse economicamente autosufficiente, essendo affetta da una grave malattia agli occhi, e percependo la stessa una modesta pensione di invalidità pari ad € 435,00 mensili;

- che il marito lavorasse come operaio, con stipendio medio netto mensile di circa € 1.200,00, a cui si aggiungevano i canoni ricavati dalla locazione a terzi di un negozio e di un appartamento siti a ***, pari, rispettivamente, ad € 2.000,00 mensili e ad € 1.500,00 mensili.

Ciò posto, i coniugi, in sede di separazione consensuale, concordavano che il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento di € 1.300,00 mensili, rivalutabili su base Istat, e che la moglie potesse continuare a vivere nella casa coniugale.

A seguito di comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 27/04/2010, la separazione consensuale veniva omologata con decreto di questo Tribunale in data 04/06/2010.

Successivamente, con scrittura privata del 20.6.2013, i coniugi - in ragione del fatto che il negozio di Milano per il quale il X percepiva un canone mensile di € 2.000,00, all'epoca, non produceva reddito - concordavano una riduzione temporanea dell'assegno di mantenimento ad € 700,00 per il periodo da febbraio a dicembre 2013, con l'impegno assunto dal marito di corrispondere alla moglie "la differenza tra il contributo ad essa dovuto in virtù degli accordi di separazione, pari ad € 1.300,00, e quello minore" di € 700,00, non appena il marito fosse riuscito a locare nuovamente l'immobile, comunque non oltre il mese di giugno 2014.

Con ricorso depositato il 06/03/2020, X chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie e proponendo, in sostituzione di tale assegno, di cederle, a titolo gratuito, la propria quota del 50% della casa coniugale.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/07/2020, si costituiva in giudizio Y . Esponeva che, nell'anno 2007, a seguito di una serie di sintomi ingravescenti che le avevano causato la perdita della vista, aveva scoperto che il marito, avendo intrattenuto rapporti sessuali extraconiugali, le aveva trasmesso la sifilide, ed a causa di tale malattia la stessa era stata dichiarata portatrice di handicap, aveva interrotto l'attività lavorativa ed aveva iniziato a percepire una pensione di invalidità.

Allegava che la convivenza con il marito fosse proseguita sino alla fine dell'anno 2009, e che nell'anno 2010 i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale, omologata da questo Tribunale in data 4 giugno 2010.

Concludeva come in epigrafe trascritto.

L'ordinanza presidenziale pronunciata nel corso del presente giudizio di divorzio all'udienza del 28 luglio 2020, riduceva da € 1.300,00 ad € 900,00 l'assegno mensile dovuto dal X per il mantenimento della moglie.

Nel corso del giudizio, questo Tribunale pronunciava con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La causa, rimessa in istruttoria, veniva quindi istruita mediante documenti e prova per interrogatorio formale del ricorrente, assunta all'udienza del 05/05/2021, e poi trattenuta in decisione all'udienza del 02/12/2021, sulle conclusioni precisate dalle parti così come sopra trascritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

2.Sentenza non definitiva di divorzio

Fatte queste premesse, la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata già pronunciata con sentenza non definitiva n. .../2020, pubblicata il 02/10/2020 e passata in giudicato in data 03/04/2021.

3. La domanda di assegno divorzile

Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di figli, l'unica questione controversa che costituisce oggetto di decisione è quella correlata alla domanda della resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, posto che la moglie ha chiesto un assegno divorzile di € 1.440,70 (somma di € 1.300,00 stabilita in separazione consensuale rivalutata ad oggi), ed in subordine, nel caso non le fosse riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa coniugale, un assegno divorzile di € 1.700,00, mentre il marito si è opposto a tali domande.

Il Collegio, al riguardo, premette che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione inaugurato con la decisione n. 11504/2017 è stato successivamente, in parte, superato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18, alla quale questo Collegio presta adesione.

Con la precedente pronuncia n. 11504/2017, la Corte di Cassazione aveva stabilito che il giudice del divorzio dovesse verificare l'an dell' assegno divorzile non con riguardo al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", ma con esclusivo riferimento all' indipendenza o autosufficienza economica del coniuge, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della stabile disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 11504/17).

Successivamente la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite sull'argomento, modificando in parte l'orientamento testé citato, e specificando che il riconoscimento dell' assegno divorzile debba basarsi non solo sulla verifica dell' autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all' età dell'avente diritto. L' assegno divorzile ha, quindi, anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall' ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale (cfr. C. Sez. U. 18287/2018).

Pertanto, vero è che con la nota sentenza a SU n. 18287/2018 la Suprema Corte si sia discostata dal precedente orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n. 11504 del 2017, che individuava in via esclusiva nel parametro dell'autosufficienza economica il presupposto della spettanza o meno dell'assegno.

Tuttavia, ciò non significa che sia venuta meno la natura anche tipicamente assistenziale dell'assegno divorzile (la stessa motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 fa riferimento anche alla funzione di natura assistenziale), nel caso in cui uno dei coniugi si trovi incolpevolmente in condizioni di non autosufficienza e nel contempo sussista uno squilibrio rispetto alle condizioni dell'altro.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la resistente abbia diritto al riconoscimento di un assegno divorzile con funzione assistenziale.

Sul punto è intervenuta più volte la Cassazione, dopo le succitate Sezioni Unite, evidenziando come "...l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, cosicché può ritenersi che, anche alla luce della nuova elaborazione ermeneutica dell'art. 5, comma 6, deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.." (cfr. Cass. Sez.I, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 n. 21926/2019, Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 18681 depositata il 09/09/2020).

Tale ipotesi della non autosufficienza economica ricorre nella fattispecie in esame: la resistente, infatti, nell'anno 2007 ha contratto la sifilide, che l'ha portata a perdere quasi del tutto la vista, e per tale motivo ha interrotto l'attività lavorativa che prima svolgeva come impiegata amministrativa, come documentato in atti e come riconosciuto dal ricorrente in sede di interrogatorio formale all'udienza del 05/05/2021 (in risposta ai capitoli 3, 4, 7, 8).

Ella attualmente è priva di lavoro e percepisce una pensione di invalidità pari ad € 505,00 (doc. 12 fasc. resistente).

Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte con la comparsa di costituzione e risposta (docc. 16-17-18), si evince chiaramente che l'unica sua fonte di reddito, oltre alla modesta pensione di invalidità di € 505,00 mensili, è rappresentata dall'assegno di mantenimento ricevuto dall'ex marito, pari ad € 900,00 mensili (tot. € 10.800,00: cfr. quadro RC del Modello Unico PF relativo agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019).

Con la sola pensione di invalidità, la Y non sarebbe economicamente autosufficiente.

Del resto, già nel ricorso congiunto di separazione del 10/02/2010, i coniugi avevano esplicitamente riconosciuto che la moglie non fosse economicamente autosufficiente, "essendo affetta da una grave malattia" e percependo "una modesta pensione di invalidità (€ 435,00 mensili)" (doc. 3 fasc. ricorrente).

La malattia contratta dalla resistente nel 2007 e la riconosciuta invalidità documentata in atti sono state la causa - ben nota anche all'ex coniuge - della inoccupazione lavorativa della moglie, non avendo la Y, dall'anno 2008, più lavorato.

Si tenga conto inoltre del fatto che la resistente, nata il 16/04/1958, ha l'età di 63 anni, e dunque la sua anzianità unitamente alla sua invalidità portano ad escludere che la stessa possa, nel tempo, trovare occupazioni lavorative che le consentiranno di percepire redditi adeguati a garantirle l'autosufficienza economica, sicché, in definitiva, la sua condizione di inoccupazione lavorativa non è presumibilmente destinata a mutare.

La Y è comproprietaria per la quota del 50%, della casa familiare nella quale attualmente vive, ed è proprietaria di due piccoli immobili ad uso abitativo, uno sito a Milano (n. 3,5 vani) e l'altro sito in provincia di Bergamo (n. 2,5 vani), che non producono reddito.

La posizione di vantaggio in cui versa il X, e dunque la palese disparità economica tra le parti, è resa plasticamente evidente dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente (deposito telematico del 23/7/2020), che attestano i seguenti redditi percepiti dal X:

anno di imposta 2016: reddito complessivo € 42.520 – imposta netta € 7.318 – addizionale regionale € 513 – addizionale comunale 226 = reddito netto annuo pari ad € 34.463,00;

anno di imposta 2017: reddito complessivo € 43.823 – imposta netta € 7.654 – addizionale regionale € 533 – addizionale comunale 234 = reddito netto annuo pari ad € 35.402,00;

anno di imposta 2018: reddito complessivo € 48.782 – imposta netta € 9.868 – addizionale regionale € 636 – addizionale comunale 273 = reddito netto annuo pari ad € 38.005,00.

Non avendo il ricorrente aggiornato la propria situazione reddituale mediante la produzione in giudizio delle ultime dichiarazioni dei redditi (anni di imposta 2019 e 2020), si deve ragionevolmente presumere che il suo reddito sia rimasto immutato.

Il X, oltre al reddito di lavoro dipendente ricavato dalla propria attuale attività lavorativa come guardia giurata, percepisce un canone di locazione mensile di € 2.500,00 + Iva, ricavato dalla locazione di un immobile ad uso commerciale sito a Milano, di sua proprietà (cfr. contratto di locazione depositato il 23/7/2020).

Il fatto che ancora oggi egli percepisca tale canone di locazione è dimostrato dall'estratto conto Banco BPM depositato dal ricorrente il 23/07/2020, da cui risulta il bonifico in favore del X, da parte della società conduttrice, pari ad € 2.822,00 in data 27/01/2020.

Il X è inoltre proprietario dell'abitazione in cui vive, sita a Montecchio Emilia (RE), acquistata in data 18 marzo 2011 al prezzo di € 246.000,00, dopo che egli aveva venduto, in data 12 gennaio 2011, altro immobile ad uso abitativo di sua proprietà sito a Milano, al prezzo di € 680.000,00.

Così descritte le condizioni economiche dei coniugi, le stesse non possono considerarsi significativamente mutate rispetto a quelle che, all'epoca della separazione consensuale, avevano condotto i coniugi a concordare un assegno di mantenimento per la moglie di € 1.300,00.

Il contenuto degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, infatti, pur non vincolando il Collegio nella quantificazione dell'assegno divorzile (diverso come noto, quanto a presupposti, rispetto all'assegno di mantenimento), può tuttavia costituire un indice di riferimento ed un importante elemento di valutazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi supporre che i coniugi, nel regolamentare concordemente i propri rapporti economici, avessero tenuto presente ogni elemento della loro situazione personale e patrimoniale.

Si legge, nel ricorso congiunto di separazione, che all'epoca la moglie non era economicamente autosufficiente a causa della sua malattia, era comproprietaria con il coniuge della casa familiare, ove la stessa continuava ad abitare con l'assenso del marito, ed era proprietaria di immobili sfitti.

La sua situazione economica, ad oggi, non è mutata: ella infatti, come si è detto, è ancora economicamente non autosufficiente, è comproprietaria al 50% della casa familiare nella quale attualmente vive, ed è proprietaria di due piccoli immobili ad uso abitativo, uno sito a Milano (n. 3,5 vani) e l'altro sito in provincia di Bergamo (n. 2,5 vani), che non producono reddito.

Quanto al ricorrente, si legge nel ricorso congiunto di separazione che lo stesso percepisse, all'epoca, "uno stipendio medio netto mensile di circa 1.200,00" (doc. 3 fasc. ricorrente).

Nel presente giudizio il X, producendo solo alcune buste paga, non ha dimostrato una sopravvenuta riduzione del suo reddito di lavoro dipendente complessivo, e in ogni caso, la media delle uniche buste paga prodotte in atti (novembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, agosto, settembre 2020) risulta pari ad € 1.168,00, che non si discosta in modo significativo dai "circa 1.200 euro" dichiarati nel ricorso congiunto di separazione.

In quest'ultimo ricorso, si legge inoltre che il X ricavasse, all'epoca, dall'affitto di un negozio e di un appartamento siti a Milano di sua proprietà un canone mensile pari, rispettivamente, a "circa € 2.000,00 mensili" (negozio) e a "circa € 1.500,00 mensili" (appartamento).

Ad oggi il X continua a percepire il canone relativo all'immobile ad uso commerciale, e pur non percependo più il canone di locazione relativo all'appartamento sito a Milano, ha venduto tale ultimo immobile incassando un prezzo di € 680.000,00, come risulta dal rogito di vendita del 12/01/2011 (deposito telematico del 9/4/2021), acquistando poi, in data 18/03/2011, l'immobile in cui attualmente vive sito in *** (RE) ad un prezzo di € 246.000,00, come si evince dall'atto di compravendita del 18/03/2011 depositato dal ricorrente il 23/07/2020.

Egli ha quindi capitalizzato, nell'anno 2011, la consistente differenza di € 434.000,00 tra il prezzo di vendita dell'appartamento di Milano (€ 680.000,00) ed il prezzo di acquisto della sua attuale abitazione in ... (€ 246.000,00).

Per quanto sopra, tenuto conto della sensibile disparità economica tra le parti, dell'età e delle condizioni di salute della resistente, nonché della considerevole durata del matrimonio (celebrato nel 1987 ed i cui effetti civili sono cessati nel 2020), si stima congruo riconoscere alla resistente un assegno divorzile pari ad € 1.300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat.

Si precisa che l'importo a titolo di assegno divorzile viene riconosciuto a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza parziale dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio (passata in giudicato il 03/04/2021), rimanendo il pregresso regolato come da provvedimenti provvisori presidenziali, e non può considerarsi una conferma dell'assegno di mantenimento, in quanto come noto quest'ultimo assegno "trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che fa venir meno il vincolo matrimoniale (la cui permanenza è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo)" (Cass. Civ. Sez. I, 23/10/2019, n. 27205).

4. Casa coniugale

In relazione alla domanda avanzata dalla sig.ra Y di confermare la sussistenza del suo diritto di abitazione sulla casa coniugale sita in *** (RE) stabilito negli accordi di separazione, rileva il Collegio che la domanda sia in questa sede inammissibile, potendo il Tribunale disporre sulla casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., esclusivamente in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti. Come affermato in giurisprudenza, "la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c." (Cass. Civ., Sez. I, n. 25604/2018).

In assenza di figli, esula quindi dall'oggetto del presente giudizio stabilire quale sia la sorte dell'immobile (e dell'accordo di separazione) all'esito dell'intervenuto divorzio. Qualsiasi questione dovrà essere risolta dalle parti sulla base dei titoli di cui dispongono, posto che in questa sede la ex casa coniugale non può essere assegnata a nessuna delle due parti.

5. Spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri ed i parametri previsti dal DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa:

PONE a carico di X l'obbligo di corrispondere in favore di Y , a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo mensile di € 1.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

DICHIARA inammissibile in questa sede la domanda della resistente di confermare la sussistenza, in capo alla stessa, del diritto di abitazione sulla casa coniugale.

CONDANNA X al pagamento, in favore di Y , delle spese di lite, che liquida in € 3.628,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfetarie pari al 15% del compenso.

Così deciso a Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della prima sezione civile il 7 aprile 2022.

Il Giudice estensore

Dott. Damiano Dazzi

Il Presidente

Dott. Francesco Parisoli